

# COMUNE DI CHITIGNANO

## AVVISO PUBBLICO

### **CONTRIBUTI DEL FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PREVISTE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE annualita' 2021**

*DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020*

#### **ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO**

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* 65-quinquies. *Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";*

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n 79 del 14 dicembre 2021 del Comune di CHITIGNANO con la quale sono stati dati gli indirizzi al Responsabile dell'Area Tecnica per avviare le procedure finalizzate all'emissione degli atti tesi ad individuare i possibili beneficiari delle misure e l'erogazione del finanziamento per le iniziative a sostegno delle attività economiche, commerciali ed artigianali del Comune di Chitignano e sono state altresì dettate le indicazioni operative agli uffici;

Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo, 8 del medesimo Regolamento.

## **ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA**

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a 15.531,00(quindicimilacinquecentotrentuno/00),a valere sulla quota della seconda annualità -2021-di cui al DPCM sopra citato.

### **ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO**

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

### **ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI**

1.I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto\* del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Chitignano ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

\*ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività

commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

#### Soggetti non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

Aziende agricole e le aziende agrituristiche, **ammesse però per la parte della loro attività strettamente commerciale;**

Associazioni o altri soggetti giuridici privi di scopo di lucro;

Imprese riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco, la gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, e altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;

### **ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO**

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- Erogazione di **contributo a fondo perduto per spese di gestione** per l'anno 2020 e/o 2021 nella seguente misura:

- € 1.000 per i soggetti che hanno avuto una riduzione del fatturato o ricavo superiore al 33% rispetto all'anno precedente imputabile all'emergenza COVID-19;
- € 800,00 per i soggetti che hanno avuto una riduzione del fatturato o ricavo tra il 20% e il 33% rispetto all'anno precedente imputabile all'emergenza COVID-19.

- Erogazione di un **contributo fino al 50% in conto capitale** e nella misura massima di €3.000,00 per interventi di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento ed innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e vendita a distanza, nonché per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento di macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda per un'unica richiesta di contributo.

### **ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a € 15.531/00 per la seconda annualità.

#### **Contributo per spese di gestione:**

Il contributo spese di gestione è concesso come una tantum a fondo perduto, a fronte della comprovata riduzione del fatturato o ricavo così come stabilito al punto 5.

I soggetti dovranno dimostrare la riduzione suddetta mediante allegata attestazione qualificata.

### **Contributo 50% spese di investimento**

La soglia minima di investimento per avere accesso al contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/euro). Gli interventi dovranno interessare un'unità locale localizzata all'interno dell'area del progetto. L'importo massimo del contributo è pari a € 3.000,00 (cinquemila/euro), indipendentemente dal valore complessivo dell'investimento. Le risorse non assegnate, potranno essere redistribuite agli eventi diritto, fino al conseguimento del tetto massimo di contributo del 50% sulla spesa ammessa. Si ricorda che il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che l'erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta.

## **ARTICOLO 7 – CUMULO**

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

## **ARTICOLO 8 – SPESE AMMISSIBILI**

Risultano ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco, e per le quali, se necessario, sia stato richiesto o rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte del Comune di localizzazione o in forza di altro titolo autorizzatorio (SCIA, CILA, ecc.):

### ***Spese di Gestione:***

- attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità relativi alla riduzione del fatturato o ricavo qualificata in capo all'istante;

### ***Spese in conto capitale:***

- Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
- Installazione o ammodernamento di impianti;
- Arredi e strutture temporanee;
- Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
- Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;
  - Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'Impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di

spesa decorrano a partire dalla data del 1° marzo 2021 entro e non oltre il 31/05/2022. È ammissibile una sola richiesta di proroga, per la chiusura dei lavori, pari a 30 gg.

- Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.
- Si precisa che le spese dovranno:
  - Essere intestate al soggetto beneficiario;
  - Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
  - Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.BA. /SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat e/o carta credito aziendale o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. Sono esclusi tassativamente i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare;
  - Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente bando;
  - Riportare sui giustificativi di spesa, la dicitura "SPESA FINANZIATA DALL'AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PREVISTE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE.". In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono essere inserite nello spazio riservato alla descrizione della fattura direttamente dal fornitore.

**3.** Risultano ammissibili le spese per interventi realizzati conformemente alla disciplina urbanistica e edilizia vigente nel Comune sede dell'unità locale oggetto dell'intervento, per le quali sia stato richiesto/rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte dei competenti uffici, anche se ancora in attesa dell'autorizzazione della Soprintendenza. L'autorizzazione della Soprintendenza potrà essere acquisita successivamente alla presentazione della domanda, ma comunque prima della liquidazione del contributo.

Nel caso non fosse rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente capoverso, i fondi saranno destinati ad altro/ beneficiario/i individuato con decisione insindacabile del Responsabile del Procedimento.

**4.** Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto non proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, dovrà essere allegata alla domanda copia del contratto di affitto o di altra tipologia di contratto in base al quale possa essere dimostrata la gestione dell'attività all'interno della sede operativa o unità locale oggetto dell'intervento, corredata da specifica dichiarazione del proprietario.

- unitamente al documento d'identità in corso di validità - con la quale è autorizzato l'intervento, è attestato che il bene sia destinato all'attività oggetto di contributo per un periodo di almeno 5 (CINQUE) anni successivi al pagamento finale del contributo al gestore beneficiario, è attestato che le spese oggetto di contributo sono imputabili esclusivamente al soggetto gestore beneficiario.

-

### **5. Spese non ammissibili**

Sono considerate spese non ammissibili al contributo:

- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- Le spese per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;
  - I pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
  - Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;
  - Le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze;
- Le spese per l'installazione degli apparecchi da gioco d'azzardo lecito;
- Le spese di viaggio (trasferimento, vitto e alloggio);
- I lavori in economia;
- Le spese per il personale;
- Qualsiasi forma di auto-fatturazione.

Ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibile all'intervento.

## **ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4, 5 e 6 secondo il format Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso e con tutti gli allegati in esso previsti.

Le **domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01 marzo 2022.** Farà fede quale data di ricevimento, l'attestazione temporale risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC del Comune o dal timbro del protocollo.

Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e su indicato non verranno ammesse.

L'istanza deve essere **inviata esclusivamente a mezzo pec** all'indirizzo del

Comune [chitignano@postacert.toscana.it](mailto:chitignano@postacert.toscana.it) indicando come Oggetto :” “AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PREVISTE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE – Domanda di contributo”.

Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Pena l’esclusione, la domanda, redatta in conformità all’Allegato A, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo dovrà essere corredata da :

- documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- gli allegati previsti

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell’ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

## **ARTICOLO 10 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE-ISTRUTTORIA-ATTI SUCCESSIVI**

La valutazione delle istanze verrà effettuata dal Comune di Chitignano tramite apposita commissione, all’uopo nominata dal Responsabile Unico del procedimento e composta da tre membri.

La commissione valuterà i seguenti aspetti e requisiti:

### Ricevibilità e ammissibilità

1. verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della:

- presentazione nei modi ed entro i termini di scadenza di cui all’articolo 9;
- presenza della domanda, redatta in conformità all’Allegato A e firmata dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

Verranno escluse per mancanza di requisiti le richieste:



- difforni dai formati scaricabili dal sito internet sopra indicato o incomplete;
- non corredate dagli allegati richiesti e ritenuti non sanabili dalla Commissione;
- presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti nel presente avviso.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

#### Istanze ammissibili

1) Nel caso le risorse disponibili sono inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il Responsabile del Procedimento provvederà a dare corso ad una prima procedura valutativa utilizzando i seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Non aver già beneficiato della medesima misura di contributo/beneficio per l'annualità precedente	10
Aziende soggette all'obbligo di chiusura durante il periodo Covid-19 nel 2020 e/o 2021	25

2. Nel caso le risorse disponibili siano inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il Responsabile del Procedimento provvederà a diminuire la % di contributo di compartecipazione dal 50% previsto iniziale al valore derivante dalla proporzione tra la somma totale disponibile, e la somma spettante alle istanze presentate.
3. Nel caso le risorse disponibili siano superiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il Responsabile del Procedimento provvederà ad incrementare la % di contributo di compartecipazione dal 50% previsto iniziale al valore derivante dalla proporzione tra la somma totale disponibile e la somma dei contributo spettante delle istanze presentate, assumendo comunque come tetto massimo di spesa il doppio del massimo concedibile
4. La procedura di selezione delle domande, nel rispetto dell'art. 2 della L. 241/1990, terminerà entro il trentesimo giorno solare dalla chiusura del presente bando con l'adozione di apposita determinazione dirigenziale che dopo aver terminato le verifiche istruttorie procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributi e irricevibili/inammissibili.
5. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere all'impresa - tramite PEC - ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. La richiesta di integrazione sospende i termini temporali dell'istruttoria formale che ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità formale della

domanda.

6. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <https://www.comune.chitignano.ar.it>;
7. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
8. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC/RACCOMANDATA dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.
9. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
10. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

#### **ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Le ditte beneficiarie del Contributo per spese di gestione otterranno la liquidazione del contributo in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

#### **ARTICOLO 12 - PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE**

Le ditte beneficiarie del **Contributo per spese di gestione** dovranno presentare ed allegare alla domanda l'allegato G di certificazione della contrazione qualificata del reddito.

Le ditte beneficiarie del **contributo per investimenti al 50%** dovranno concludere i lavori entro il giorno 31 maggio 2022, e tutte le fatture dovranno avere data ed essere liquidate entro il 20 giugno 2022.

Entro le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2022 il soggetto beneficiario dovrà consegnare la rendicontazione finale, redatta secondo le modalità di cui all'Allegato H).

Fatte salve le suddette procedure, il soggetto beneficiario può presentare la rendicontazione finale e contemporanea richiesta di liquidazione del contributo anche in data anteriore al 30 giugno 2022.

In ogni caso, nella fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con il versamento dei tributi locali nell'ultimo quinquennio e con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti competenti, anche ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-

bis.

L'impresa beneficiaria dei contributi per investimenti deve presentare la rendicontazione completa della seguente documentazione:

- modulo di rendicontazione (Allegato H) contenente l'attestazione sulla validità dei costi sostenuti, la loro congruenza e coerenza con l'intervento presentato, nonché l'attestazione di non essere stata destinataria di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015;
- relazione sintetica di attuazione dell'intervento sottoscritta dal legale rappresentante;
- copia delle fatture contenenti la chiara identificazione dell'oggetto (le fatture non accompagnatorie dovranno essere corredate dal Documento di Trasporto – DDT, ovvero dalla bolla di consegna);
- quietanza delle fatture (contabile bancaria eseguita ed estratto conto) da cui risulti chiaramente:
  - l'oggetto della prestazione o fornitura;
  - l'importo;
  - le modalità e la data di pagamento.

Verificata la correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute, il Comune di Chitignano eroga il contributo entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

Gli scostamenti sulle voci di spesa (variazioni) relative all'investimento ammesso a contributo devono essere comunicate e trasmesse non oltre i 30 giorni precedenti la conclusione degli interventi all'indirizzo PEC [CHITIGNANO@POSTACERT.TOSCANA.IT](mailto:CHITIGNANO@POSTACERT.TOSCANA.IT) pena la decadenza del contributo.

Il contributo sarà rideterminato in base all'importo degli investimenti effettivamente realizzati.

Non verranno prese in considerazione variazioni di spesa in aumento rispetto all'investimento originariamente ammesso a contributo.

Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), il Comune di Chitignano effettuerà l'erogazione del contributo ammesso previa acquisizione del certificato antimafia del richiedente. Qualora il medesimo non fosse pervenuto nei tempi previsti (30 gg), farà fede l'Autocertificazione del richiedente di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Qualora a seguito delle successive verifiche l'Autocertificazione non fosse veritiera, al Comune di Chitignano spetterà la restituzione del contributo erogato.

Il Comune di Chitignano effettuerà l'erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (DURC) in corso di validità acquisito d'ufficio, presso gli Enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016

del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01/06/2016).

### **ARTICOLO 13 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- g) conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento".

### **ARTICOLO 14 – CONTROLLI E MONITORAGGIO**

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

### **ARTICOLO 15 - REVOCHE**

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

## **ARTICOLO 16 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO**

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

-il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

-gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso :

*Comune di Chitignano*

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

## **ARTICOLO 17-TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

## **ARTICOLO 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Titolare del Procedimento è il Comune di Chitignano.

2. Responsabile del Trattamento e Responsabile Unico del Procedimento oggetto del presente avviso è la dipendente Vagnuzzi Rina, presso l'Ufficio Servizi Demografici, , tel. 0575596037 – E mail: rinavagnuzzi@casentino.toscana.it

3. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

## **ARTICOLO 19 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)**

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chitignano, telefono: 0575596713 - indirizzo di posta elettronica: [chitignano@postacert.toscana.it](mailto:chitignano@postacert.toscana.it) il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Avviso, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati

personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

3. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

4. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

5. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Chitignano è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Chitignano.

6. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

## **ARTICOLO 20 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Chitignano che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

## **ARTICOLO 21-ALLEGATI**

Allegato A-Domanda

Allegato B -Dichiarazione Proprietario

Allegato C- Dichiarazione Regolarità contributiva

Allegato D- Dichiarazione Antimafia

Allegato G-Dichiarazione Contrazione del reddito

Allegato H-Fine lavori e Rendicontazione